



A.C.A.T. NORD EST
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI
TERRITORIALI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“O.D.V.”

E.T.S.

STATUTO

D. LGS. 117/2017 E S.M.I.

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 giugno 2019

*E.T.S. Organizzazione di Volontariato O.D.V. “A.C.A.T. NORD EST”
Via dei Carpani, 16/z - 31033 Castelfranco Veneto (TV)*

A.C.A.T. NORD EST
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "O.D.V."

E.T.S., IN SINTONIA CON D. LGS. 117/2017

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito - nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia - l'Ente del Terzo Settore denominato:
"Associazione Club Alcologici Territoriali Nord Est: A.C.A.T. Nord Est ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale di seguito denominata ODV.
2. L'organizzazione ha sede legale in via dei Carpani n. 16/z nel comune di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto e Modifica dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.
2. Il presente statuto è modificabile con le modalità previste dal successivo art. 15.

ART. 5

C.A.T. : Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può fare un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita

e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico-sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcol correlati e complessi e nella multidimensionalità della vita.

2. Il Club, composto da famiglie e Servitore-Insegnante, è una parte della comunità locale in cui opera, e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.

ART. 6 **(Finalità e Attività)**

1. Finalità

L' ODV A.c.a.t. Nord Est esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In dettaglio:

- a) promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie e della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social, ecc.);
- b) migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcol correlati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico-sociale del Prof. Vladimir Hudolin;
- c) sviluppare, sostenere i Club Alcolologici Territoriali e collaborare con specifici programmi sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella comunità locale;
- d) rappresentare un punto di riferimento per i Club, le famiglie e i Servitori-Insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta ODV si riconoscono;
- e) rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte a tutti i membri dell'ODV stessa (famiglie e Servitori-Insegnanti) e alla società in generale.

2. Attività

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, nel rispetto dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, quelle contraddistinte dalle lettere a, d, i, q, v, di seguito riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi degli art. 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. Ulteriori specificazioni

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) curare l'organizzazione, il coordinamento e il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club;

- b) organizzare le attività utili allo sviluppo dei programmi ecologico-sociali;
 - c) elaborare proposte di progetti di ricerca;
 - d) curare la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
 - e) organizzare, coordinare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione e ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
 - f) promuovere e cooperare per la nascita e l'evoluzione dei programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol-droga correlati e della sofferenza umana in genere e la promozione di una cultura ecologico-sociale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specifici o la partecipazione a reti/coordinamenti/gruppi di lavoro ecc.;
 - g) cooperare con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione, della promozione e della protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. L'ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
- La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Ambito di attuazione e Collegamento con altre Associazioni)

1. L'ODV A.c.a.t. Nord Est opera prevalentemente nel territorio dell'Azienda ULSS 2 Marca di Treviso.
2. L'ODV può operare anche nell'ambito di altre ULSS limitrofe fino a quando nei loro territori non esistano Club riuniti in altre Associazioni.
3. L'ODV aderisce all'A.R.C.A.T. Veneto (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali del Veneto) ed attraverso di questa ad A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).
4. Inoltre collabora con analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.

ART. 8

(Ammissione)

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro 1 (un) anno.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il **DIRITTO** di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - e) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- e il **DOVERE** di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) tenere verso gli altri associati e verso l'esterno dell'ODV un comportamento animato da spirito di solidarietà e buona fede;
- c) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, anche in forma autocertificata, per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 11

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e per scioglimento dell'A.c.a.t.

2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione, scritta, al Consiglio Direttivo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione.

ART. 12
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Collegio Contabile;

e) Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge, come precisato nel successivo art. 19 dello statuto.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. E' l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

4. Si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

5. E' convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene tramite lettera/e-mail / fax fatta pervenire ai delegati dei C.A.T. i quali provvedono ad informare le famiglie da loro rappresentate.

Una copia della comunicazione è affissa nella sede dell'ODV.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o le loro qualità, che saranno a scrutinio segreto.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ODV.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'ODV.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14
(Compiti dell'Assemblea)

- 1. Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- 2. approva il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo) e il bilancio sociale, quando previsto;
- 3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5. delibera sull'esclusione degli associati;

6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15

(Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti dai C.A.T. per un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, comunque dispari, durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 (tre) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone i bilanci di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- h) disciplina l'ammissione degli associati;
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

6. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile per 2 (due) mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di assenza definitiva o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente ed indirà le elezioni per il nuovo Presidente entro 6 (sei) mesi.

ART. 18 **(Collegio Contabile)**

1. Il Collegio Contabile, ove previsto, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. La carica è incompatibile con quella di Consigliere. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio e sottoposti all'Assemblea.

ART. 19 **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo è nominato, ove previsto, dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni e i membri sono rieleggibili.
L'Organo ha un Presidente che viene eletto dall'Organo stesso.
3. La carica di membro dell'Organo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
4. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, solidaristiche e di utilità sociale;

c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

5. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'organo di controllo esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora nominato sostituisce il Collegio Contabile.

ART. 20 (Libri sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

1. I bilanci di esercizio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria; il consuntivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura del relativo esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio preventivo contiene, raggruppate per categoria, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'Organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ed altri Enti e Soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ODV, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede ODV.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità e Assicurazione della organizzazione)

1. L'ODV risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

2. L'ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ODV stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Questo Statuto è stato approvato, all'unanimità dagli Associati presenti, durante l'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 giugno 2019, come si evince dal Verbale di Assemblea depositato presso l'archivio in sede.

Diventerà operativo a tutti gli effetti dal giorno successivo la sua approvazione.

Caerano di San Marco, 30 giugno 2019

Il Segretario

(Livio Piva)

Livio Piva

Il Presidente

(Giancarlo Babolin)

Giancarlo Babolin

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 17 LUG, 2019
al N. 1837 Serie 3

Liquidati Euro _____
(_____)
di cui: _____
per imposta ipotecaria Euro _____

